Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

(EX SNAD – FLP DIFESA)

Coordinamento Nazionale

✉ *piazza Dante, 12 - 00185– ROMA* - ☎ *06-77201726* 🖷 *06-23328792* - @-mail: *nazionale@flpdifesa.it* – web: *www.flpdifesa.it*

NOTIZIARIO n.92/2005

Prot. n. 517/C.N.

Roma 16 novembre 2005

Importante sentenza del Tribunale di Torino su ricorso della FLP Finanze

LE OO.SS. HANNO DIRITTO DI VERICARE I CONTEGGI F.U.S.

Come i colleghi sanno bene a seguito delle molte esperienze maturate sul campo, spesso e volentieri ci si trova davanti a Dirigenti che negano alle OO.SS./RSU il loro buon diritto di verificare e controllare la congruità dei conteggi effettuati dagli Uffici amministrativi in materia di F.U.S. e la loro aderenza rispetto alle scelte della contrattazione locale.

Lo stessa cosa ha fatto il Direttore dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Torino (Comparto Agenzie Fiscali), il quale, trincerandosi dietro l'oramai trita e ritrita giustificazione riferita al "diritto alla privacy", ha negato la consegna dei tabulati con i conteggi alle Organizzazioni sindacali che ne avevano fatto richiesta.

La FLP FINANZE e la CISL FPS del Piemonte, difesi dal legale di fiducia della FLP, l'avvocato Vittorina Tregnago, hanno così proposto di fronte al Giudice un ricorso ex-articolo 28 della Legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) per attività antisindacale del Dirigente.

In sede di giudizio, il Tribunale ordinario di Torino – Sezione Lavoro - ha condannato il Direttore dell'Ufficio Provinciale per attività antisindacale, ha intimato la consegna dei tabulati ed ha condannato l'Amministrazione a rifondere completamente alle parti ricorrenti le spese legali.

Quanto sopra per l'opportuna conoscenza di tutte le nostre Strutture sindacali.

In allegato, copia della sentenza emessa dal Giudice di Torino e depositata in cancelleria in dAta 25 u.s., raccomandandone a tutti i nostri dirigenti sindacali la lettura integrale in quanto veramente di grande interesse.

IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA
(Giancarlo PITTELLI)

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

- SEZIONE LAVORO -

Cr._____

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n. 10088/05 promossa da:

FLP Federazione lavoratori pubblici

Ass. Avv. Tregnago

- PARTE RICORRENTE -

e

CISL FPS

Assistita dall'avv.to Tregnago

Parte ricorrente

Agenzia del territorio

Ass. Avv. G. Cortigiani dell'avvocatura dello stato

- PARTE CONVENUTA -

OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA

All'udienza del **21 ottobre 2005** avanti il Giudice del Lavoro drssa Paola Malanetto, compaiono per parte ricorrente Begaglia Giancarlo, segretario regionale e per parte ricorrente CISL La Rosa Antonella assistiti dall'avv.to Tregnago e per parte convenuta l'ing. Galletto Giovanni direttore dell'ufficio provinciale di Torino nonché il dott. Pucciarelli Rosario responsabile delle risorse umane della direzione regionale del Piemonte.

Interrogato liberamente il legale rappresentante di parte FLP dichiara:

Abbiamo partecipato alla contrattazione per il fondo ex FUA oggi denominato FPS (fondo poiltiche di sviluppo). Come sigle sindacali c'erano l'FLP la CISL la CGIL il CONF SAL SALFI, la CISAL e l'RDB e le RSU dell'ufficio.

Dopo più riunioni abbiamo fatto un accordo su dei cirteri specifici. In una delle prime riunioni ci è stato fornito un elenco dei dipendenti interessati con indicazione delle giornate di presenza dei lavoratori e delle funzioni cui erano adibiti; l'individuazione iniziale di una proposta di criteri è provenuta dall'amministrazione. Alla luce della documentazione proposta e nei limiti della contrattazione nazionale ci siamo incontrati più di una volta; rispetto ai criteri

proposti dall'amministrazione abbiamo fatto delle rettifiche. Anche rispetto all'individuazione delle singole posizioni effettuata dall'amministrazione abbiamo apportato delle rettifiche. Abbiamo effettuato una verifica in concreto rispetto alle mansioni che ci venivano indicate dall'amministrazione per fare un esempio magari di un lavoratore veniva indicato che era addetto alla sportello, verificando la sua posizione abbiamo sostenuto che solo parzialmente la sua attività fosse di addetto allo sportello. Nell'accordo finale anche le modifiche delle posizioni da noi proposte sono state accettate. All'ultimo capoverso del documento da noi prodotto sub. Doc.2 si stabilisce che le parti concordavano che l'amministrazione avrebbe fornito il prospetto delle liquidazioni con gli importi lordi delle varie tipologia. Secondo la nostra interpretazione questa clausola significava una indicazione nominativa degli importi liquidati. In anni precedenti ci era stato fornito un prospetto nominativo. LA contrattazione integrativa è annuale ma viene normalmente differita di due o tre anni. Quella pregressa era del 2001-2002 e in esecuzione di quella contrattazione ci erano sempre stati forniti i nominativi. Mi risulta che altre agenzie del territorio (l'agenzia del territorio ha una competenza di ambito provinciale) come ad esempio quella di Asti e Alessandria in esecuzione della contrattazione collettiva qui in questione forniscono io prospetti nominativi. Anche la direzione regionale per il territorio nella precedente tornata contrattuale ci fornì il prospetto nominativo."

LCS

E' altresì presente il dott. Di Pasquale Riccardo delegato alla contrattazione per l'agenzia del territorio ufficio provinciale di Torino.

Interrogato liberamente dichiara:

" Gli incontri sono stati più successivi. E' vero che in quella sede sono stati forniti elenchi nominativi dei dipendenti. Sia i criteri iniziali per lo sviluppo della contrattazione sia gli elenchi dei singoli lavoratori con qualificazione delle varie posizioni individuali, come risulta dal verbale del 26..4.2005 secondo capoverso, li abbiamo proposti noi. Poi vi è stata una contrattazione che ha portato ad un accordo del 26 aprile che ha avuto ad oggetto sia i criteri sia la

qualificazione delle singole posizioni. Accanto ai nominativi c'era l'indicazione delle giornate lavorative, dell'importo giornaliero della retribuzione e qualificazione della posizione lavorativa. E' vero che in quella sede sono state apportate delle correzioni in relazione alla qualificazione delle singole posizioni lavorative.

Al termine dell'accordo ci siamo impegnati a dare il prospetto della liquidazione con gli importi che poi andava trasmesso agli organi competenti. Così è stato. Fisicamente non può essere lo stesso documento che va all'ufficio liquidazione perché lì figurano anche i trattenuti. Nei tabulati per la liquidazione, che vanno alla direzione centrale passando attraverso alla direzione regionale, figurano le trattenute a carico dei singoli dipendenti che non sono mai state date ai sindacati perché attengono ad una fase successiva. Perciò fisicamente non possiamo fornire gli stessi tabulati ne abbiamo fornita altri che dettano il dato complessivo. Precedentemente non è vero che abbiamo fornito dei prospetti generali prima della liquidazione; dopo la liquidazione individuale circa un anno o due dopo quando il sindacato chiedeva informazioni allora abbiamo fornito i prospetti generali. Ritengo che la differenza tra concedere questi tabulati prima o dopo la liquidazione esporrebbe al rischio che i sindacati li divulgassero ancora prima che gli interessati se li trovino in busta paga. Preciso anche che in precedenza la direzione generale non aveva dato disposizioni generali su come comportarsi.

LCS

Interrogato liberamente il dott. Pucciarelli dichiara:

"La direttiva proviene dalla direzione centrale risorse umane non è scritta è verbale. Abbiamo sentito l'agenzia delle entrate. E' stata la dott.ssa Landolfi dell'agenzia delle entrate a fornirmi la direttiva dell'ARAN in atti: poi ogni singola agenzia del territorio si è informata presso la direzione centrale e ci è stato detto di non fornire i singoli nominativi con i relativi importi. Altre Agenzie del territorio potrebbero avere distribuito gli elenchi senza interpellare né la direzione centrale né la direzione regionale e quindi in autonomia e comunque sbagliando rispetto alla direttive di cui sopra.

LCS

Parte ricorrente produce i prospetti utilizzati in sede di contrattazione. Parte convenuta riconosce che trattasi effettivamente di tali prospetti.
Parte convenuta produce una pagine esemplificativa dei prospetti forniti all'esito della vicenda e qui contestati. Parte ricorrente riconosce trattarsi dei prospetti in contestazione.

All'esito delle dichiarazioni rese da parte convenuta il legale rappresentate di FLP dichiara:
"E' vero che ,per quanto concerne l'agenzia provinciale i prospetti di liquidazione nell'ambito delle pregressa contrattazione ci sono stati forniti solo successivamente alle nostre reiterate richieste e quindi anche successivamente alla liquidazione delle singole posizioni. Invece la direzione regionale ce li aveva forniti prima. Preciso per quanto riguarda l'agenzia delle entrate che nel 2003 i prospetti ci sono stati forniti cosl come da noi richiesti con i nominativi.
LCS
Il dott. Pucciarelli precisa:
"E' corretto che per il FUA 2002 i prospetti sono stati distribuiti anticipatamente; all'epoca non c'era ancora una direttiva unitaria sul punto. Ribadisco che io ho parlato con la dott.ssa Landolfi a livello regionale e che è stata lei a consegnarmi la nota dell'ARAN."
LCS

I procuratori delle parti discutono la causa.
Il giudice si riserva.

Il Giudice
Dott.ssa Paola MALANETTO

Il giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21.10.2005, pronuncia il seguente

DECRETO

Le OO.SS. ricorrenti si sono rivolte al giudice del lavoro lamentando l'antisindacalità della condotta della resistente per avere quest'ultima rifiutato di fornire loro il prospetto di liquidazione con gli importi lordi relativi alla distribuzione del Fondo per le Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività relativo all'anno 2003, previsto dagli artt. 84 e 85 CCNL Comparto Agenzie Fiscali; deducono che la suddivisione di tale fondo, ai sensi del CCNL, è rimessa alla contrattazione integrativa e che è oggetto di specifica informativa sindacale, sia nel corso della concertazione, sia successivamente, al fine di consentire alle OO.SS. la verifica dell'esatta applicazione degli accordi e impedire l'elusione degli stessi in sede di attuazione;

si costituiva parte convenuta eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto la domanda avrebbe sostanzialmente ad oggetto l'accesso a documenti amministrativi, devoluto ex art. 25 l. 241/1990 alla cognizione del giudice amministrativo;

nel merito chiede respingersi il ricorso, in quanto l'amministrazione ha provveduto alla comunicazione delle somme liquidate, rapportate non alle singole posizioni individuali bensì ai complessivi importi per tipologia di mansioni; tale comunicazione, da una parte ha soddisfatto il diritto di informativa sindacale, e dall'altra ha tutelato la privacy dei singoli lavoratori, non potendo l'amministrazione comunicare a un soggetto privato dati, ancorchè non sensibili, di pertinenza esclusiva dei singoli dipendenti.

Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta.

Se è infatti vero che, da un punto di vista meramente pratico, le parti ricorrenti, invocano il diritto a prendere visione di documenti amministrativi, è altresì vero che tale diritto viene invocato quale componente della diritto all'informativa sindacale, previsto dal CCNL; le OO.SS. ricorrenti per altro non individuano uno specifico atto al quale chiederebbero accesso, bensì invocano una più complessa e complessiva posizione giuridica, quale quella attinente la

tempestiva e completa informazione come prevista dal CCNL, lamentando che i prospetti di liquidazione forniti relativi ad importi complessivi non sono idonei a soddisfare l'obbligo di informazione a carico di parte convenuta; ancorchè pertanto l'informazione stessa non possa che passare attraverso la comunicazione di atti e documenti amministrativi, è evidente come la posizione giuridica azionata sia il diritto soggettivo dei sindacati all'informazione prevista dal CCNL in relazione alle materie oggetto di contrattazione e finalizzato al controllo sulla stessa e non l'accesso a singoli atti amministrativi.

In tal senso si è espressa anche C. SU 27.4.1994, n. 5216 secondo cui: "la pretesa di accesso ai documenti amministrativi esistenti presso le amministrazioni statali, gli enti pubblici, ed i concessionari di pubblici servizi, pur trovando diretto fondamento nella legge (art. 22 l. 241/1990), è soggetta ad un apprezzamento da parte della PA e costituisce oggetto di una posizione soggettiva avente consistenza di interesse legittimo e tutelabile esclusivamente davanti al T.A.R. con il rimedio previsto dall'art. 25 della stessa legge. Tale posizione soggettiva è propria anche dell'organizzazione sindacale, ancorchè la richiesta di esibizione sia correlata alla necessità di tutelare i lavoratori iscritti, dipendenti dell'ente pubblico datore di lavoro; la reiezione della tutela anzidetta non è di per sé tutelabile in sede di denuncia di comportamento antisindacale, *salva restando l'esperibilità di tale rimedio ove la pretesa all'informazione fatta valere dalla stessa organizzazione configuri, avendo un fondamento contrattuale perché prevista dalla disciplina collettiva, un vero e proprio diritto soggettivo di natura sindacale..*";

Al di là del dibattito tuttora aperto circa la natura di diritto soggettivo o interesse legittimo dell'accesso, recentemente prevalentemente orientato nel senso di qualificarlo quale diritto soggettivo, resta evidentemente il fatto che, qualora si invochi l'accesso in quanto tale, la giurisdizione sarà devoluta al giudice amministrativo ma, come chiarito dalla Suprema Corte, resteranno azionabili in sede di ricorso ex art. 28 le posizioni giuridiche integranti diritti di informativa sindacale contrattualmente previste, invocate nel caso di specie.

Quanto al merito si osserva:

è pacifico tra le parti e documentale che i criteri di suddivisione del Fondo per le politiche di sviluppo e delle risorse umane e per la produttività (FPS) di cui al CCNL 2002-2005, già denominato Fondo Unico di Amministrazione (FUA) dal CCNL 16.2.1999, vengono stabiliti in sede di contrattazione integrativa; entrambe le parti, interrogate liberamente, hanno chiarito come la contrattazione integrativa ha avuto ad oggetto sia i criteri di suddivisione del fondo, sia la qualificazione delle singole posizioni individuali, che in quella sede sono state analizzate e via via rettificate; per la contrattazione sono stati utilizzati prospetti quali quelli prodotti all'udienza da parte ricorrente, che indicano: i nominativi dei singoli dipendenti, l'area, la fascia, il totale di giornate di presenza e la suddivisione delle giornate di presenza in relazione al tipo di mansioni svolte (ad esempio, come si evince dal prospetto in atti, al singolo lavoratore possono essere state riconosciute diverse indennità in diverse percentuali, front office e maneggio denaro e/o indennità per responsabilità, a seconda della concreta ripartizione dell'attività svolta); come concordemente dichiarato dalle parti vi è stata dunque una contrattazione su singole posizioni, in base alla quale sono state apportate delle modifiche alla qualificazione delle posizioni individuali, sulla scorta di verifiche e di indicazioni provenienti del sindacato.

A fronte di tali pacifiche modalità di contrattazione circa la distribuzione del fondo (modalità confermate anche dalla documentazione prodotta da parte ricorrente sub. docc. 1, 2, e 3, verbali di riunione per la contrattazione FUA 2003), il prospetto di successiva liquidazione fornito alle OO.SS. si presenta quale quello esemplificativo prodotto all'udienza da parte convenuta, ove si indica il complessivo liquidato, suddiviso non per singoli lavoratori, bensì per tipo di mansione, senza che dallo stesso sia in alcun modo evincibile a chi tale liquidazione sia stata accreditata; sostiene parte convenuta che le liquidazioni per singoli nominativi non sono state comunicate, in quanto ciò avrebbe violato la privacy dei dipendenti, e in particolare gli articoli 19 ultimo comma e 24 della l. 196/2003.

Premesso che l'art. 6 comma 3 del CCNL applicabile espressamente stabilisce che i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa abbiano diritto ad

una informazione successiva sulle materie demandate alla contrattazione e in particolare, secondo la lett h), sulla distribuzione complessiva del fondo di Agenzia ai sensi dell'art. 85; che lo stesso comma, all'ultimo paragrafo, stabilisce che "per l'informazione di cui al presente comma sono previsti almeno due incontri annuali, in relazione ai quali l'Agenzia fornisce *le adeguate informazioni* sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate"; che nel verbale della riunione del 20.4.2005, dopo disamina di alcune posizioni individuali, "le OO.SS. e le RSU convengono con l'Amministrazione di ricevere il prospetto di liquidazione delle varie tipologie prima di trasmetterlo agli organi competenti per la retribuzione"; nello stesso contesto l'amministrazione si è resa disponibile ad ulteriori verifiche di posizioni individuali; che nel verbale delle riunione del 26.4.2005 si dà atto che l'amministrazione ha proceduto alle rettifiche di cui al precedente incontro e si legge che l'accordo viene raggiunto anche in relazione al prospetto allegato, "con i nominativi dei percipienti, le posizioni individuate e il totale delle giornate" che dell'accordo costituisce parte integrante; nuovamente si afferma che le OO.SS. e le RSU convengono con l'Amministrazione di ricevere il prospetto di liquidazione delle varie tipologie, prima di trasmetterlo agli organi competenti per la retribuzione.

Alla luce del sovresposto dettato contrattuale e degli accordi intercorsi tra le parti nessun dubbio può avanzarsi circa la sussistenza di un diritto dei sindacati partecipanti alla contrattazione integrativa ad una informativa successiva sulla liquidazione delle somme spettanti nell'ambito del FPS. Per altro la stessa convenuta fornendo un seppur contestato prospetto si è comportata quale obbligata a fornire un'informativa.

Trattasi dunque di verificare se il prospetto comunicato dall'amministrazione sia idoneo a soddisfare il diritto di informazione successiva e se un'eventuale comunicazione delle liquidazioni nominative troverebbe ostacolo nella legge sulla privacy come sostenuto da parte convenuta.

Si ritiene che il prospetto fornito non sia idoneo a soddisfare l'obbligo informativo, e che per altro pretestuosa sia l'invocazione del diritto alla privacy del dipendete.

Quanto all'estensione del diritto all'informazione successiva è evidente come essa debba essere valutata in ragione della *ratio* dell'informazione successiva, che non può che avere lo scopo di consentire alle organizzazioni sindacali la verifica del rispetto delle pattuizioni raggiunte in sede di contrattazione integrativa; l'art. 6 co. 3 ultimo paragrafo del CCNL chiarisce, come visto, che le informazioni debbono essere "adeguate", non potendosi l'adeguatezza valutare se non in relazione alla necessità di consentire un effettivo controllo del rispetto degli accordi. A fronte di una contrattazione sviluppatasi anche sulle singole posizioni la cui individuazione in allegato viene qualificata espressamente parte integrante dell'accordo, e considerato che allo stesso lavoratore possono essere attribuite in proporzioni diverse più voci incentivanti, una comunicazione per dati accorpati in relazione agli importi complessivamente pagati per tipo di voce incentivante, se pure consente di verificare che l'intero fondo sia stato distribuito, non consente in alcun modo di verificare che la distribuzione sia avvenuta in termini effettivamente rispettosi degli accordi raggiunti (e dei prospetti agli stessi allegati), a favore dei giusti soggetti e nelle proporzioni stabilite in sede di contrattazione integrativa.

Sostiene parte convenuta come la lettera del CCNL sia riferita alla "distribuzione complessiva del fondo" e come l'accordo del 26.4.2005 preveda la comunicazione di "importi lordi delle varie tipologie", senza che né l'uno né l'altro espressamente indichino l'obbligo di comunicazione dei nominativi o dei singoli beneficiari. Al di là del formalismo dell'interpretazione proposta da parte convenuta, si rileva come nessuna delle disposizioni negoziali citate escluda la comunicazione delle liquidazioni per singoli interessati; al massimo si potrebbe osservare che le due disposizioni nulla dicono espressamente circa un onere di comunicazione dei singoli nominativi; per altro, se si tiene conto che il CCNL prevede che le informative debbano essere "adeguate" allo scopo, che l'accordo del 26.4.2005 espressamente sancisce che il prospetto con l'individuazione nominativa dei dipendenti e delle singole posizioni ne è parte integrante, che lo stesso accordo prevede la comunicazione preventiva del prospetto di liquidazione "che sarà trasmesso agli organi competenti per la retribuzione" (essendo evidente che nessuna liquidazione potrebbe essere

effettuata alla luce del prospetto fornito da parte convenuta), una interpretazione che tenga conto del complesso dell'accordo e della funzione dell'informazione successiva porta a ritenere che sia diritto del sindacato ottenere una informazione circa le liquidazioni effettuate in favore dei singoli beneficiari al fine di poter effettivamente esercitare la propria funzione di controllo e verificare il rispetto delle proprie prerogative contrattuali .

Resta da valutare se a tale comunicazione osti la legge 196/2003, come sostenuto da parte convenuta. Premesso che, come ammesso dalla stessa parte convenuta, non si tratta nel caso di specie di dati sensibili, ma meramente riservati, si rileva: l'intera normativa sulla privacy vede molte eccezioni al diritto alle riservatezza che generalmente soccombe di fronte a interessi di rango superiore; non vi è dubbio che il sindaco sia portatore di un interesse collettivo che lo abilita a discutere degli incentivi anche in relazione alle singole posizioni e quindi a verificare il rispetto degli accordi, prima di tutto in relazione alla tutela delle proprie prerogative contrattuali; che l'art. 19 l. 196/2003 prevede espressamente che la pubbliche amministrazioni possono comunicare dati personali a soggetti privati o enti pubblici economici, quando ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento; che i sindacati sono soggetti privati; che l'art. 24 della legge 196/2003 prevede che è consentito a privati, anche senza il consenso degli interessati, il trattamento di dati personali "con esclusione della diffusione", tra l'altro quando "è necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento"; disposizione del tutto analoga prevede la legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi che, all'art. 24 ultimo comma, chiarisce come l'accesso debba essere garantito qualora la conoscenza sia necessaria per "curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Ancorchè non si controverta in questa sede di diritto di accesso appare significativo il parallelismo delle due disposizioni, ove in entrambe le ipotesi, e nel medesimo senso, si effettua il bilanciamento nel possibile conflitto tra due interessi contrapposti entrambe tutelati dall'ordinamento.

Sia per quanto concerne il trattamento di dati personali da parte di privati, sia per quanto concerne l'accesso a documenti amministrativi, è dunque previsto che tanto la riservatezza del singolo quanto il diniego che l'amministrazione può opporre all'accesso a documenti siano soccombenti rispetto all'esigenza di tutelare un interesse giuridico in sede giudiziaria.

Come già osservato le parti ricorrenti da una parte sono titolari di un diritto contrattuale ad adeguata informativa, dall'altra sono sicuramente abilitate ad attivarsi in sede giudiziaria, come di fatto è avvenuto nel caso di specie, nell'ipotesi in cui la controparte violi gli accordi raggiunti. L'informazione richiesta è allora strettamente connessa ad una possibilità di iniziativa giudiziaria prevista e regolamentata dall'ordinamento.

Parte convenuta sostiene che la comunicazione dei prospetti di liquidazione, come poi inviati all'ufficio paghe, porterebbe a conoscenza delle organizzazioni sindacali anche dati relativi alle singole retribuzioni individuali al di fuori dell'oggetto dell'accordo sul FUA. Pur non avendo tale affermazione avuto riscontro in giudizio, in quanto la circostanza non era specifico oggetto della vertenza, è chiaro come le OO.SS. non stiano richiedendo una complessiva informativa sulle retribuzioni dei dipendenti, bensì una specifica informativa su una particolare voce retributiva che è stata oggetto di contrattazione; obietta ulteriormente parte convenuta che potrebbe verificarsi un'impropria diffusione di questi dati da parte delle organizzazioni sindacali. Trattasi di obiezione non pertinente in quanto basata sul pregiudiziale assunto che dell'informativa legittimamente ricevuta i destinatari facciano un uso non consentito; l'informativa dovrà a propria volta essere trattata dai sindacati nei limiti delle disposizioni vigenti, non essendo certo finalizzata ad una generalizzata diffusione, bensì ad un trattamento circoscritto nell'ambito della verifica del rispetto della contrattazione. Un eventuale uso illegittimo dei dati ricevuti da parte del sindacato potrà indurre responsabilità di quest'ultimo nel trattamento dei dati, ma tale mera eventualità non esonera parte convenuta dall'effettuare una comunicazione prevista dalla legge e finalizzata ad un uso consentito dalla legge.

La domanda di parte ricorrente deve pertanto trovare accoglimento.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

visto l'art. 28 legge 300/1970

dichiara l'antisindacalità della condotta tenuta dalla Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Torino per violazione dell'obbligo di consentire alle OO.SS. il controllo sulle operazioni conclusive della liquidazione del Fondo per le politiche di sviluppo 2003

ordina alla Agenzia del Territorio Ufficio provinciale di Torino di trasmettere alle ricorrenti documentazione completa relativa alla liquidazione del Fondo per le politiche di sviluppo 2003 con indicazione degli importi per singolo beneficiario;

condanna parte convenuta a rifondere alle ricorrenti le spese di lite complessivamente liquidate € 1700,00 oltre IVA e CPA.

Torino, li 25.10.2005

Il Giudice

Dott.ssa Paola Malanetto

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino,
25 OTT. 2005
IL CANCELLIERE